REGOLAMENTO (CE) N. 1572/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 6 e l'articolo 24, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di offerta di cereali agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi in tutta la Comunità, onde evitare discriminazioni fra i produttori. A tale proposito, il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (²) non prevede esplicitamente un termine per la presa in consegna dei cereali offerti all'intervento. Al fine di evitare ogni ambiguità, è opportuno precisare tale termine.
- (2) Non è opportuno accettare all'intervento cereali la cui qualità non consenta un'utilizzazione o un ammasso adeguati. A tal fine occorre tener conto della nuova situazione nell'ambito dell'intervento, connessa in particolare all'ammasso di lunga durata di determinati cereali, e dei suoi effetti sulla qualità dei prodotti.
- (3) Per proteggere i prodotti d'intervento dal deterioramento e mantenerli idonei a un successivo utilizzo, risulta pertanto necessario procedere a un rafforzamento dei criteri di qualità del granturco previsti all'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000. A tal fine è opportuno ridurre il tenore massimo di umidità nonché la percentuale massima di chicchi spezzati e di chicchi scaldati per essiccamento. Tenuto conto delle somiglianze agronomiche tra il sorgo e il granturco, occorre prevedere per coerenza misure analoghe anche per il sorgo. Inoltre, per coerenza con gli altri cereali ammissibili al regime d'intervento,

(¹) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

occorre altresì introdurre un nuovo criterio di peso specifico per il granturco.

- (4) È inoltre opportuno adattare di conseguenza i livelli delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili al granturco e al sorgo che figurano nelle tabelle I, II e III dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 824/2000.
- (5) Per consentire la redazione di un rapporto statistico settimanale sulla situazione delle scorte di cereali in regime d'intervento, è opportuno precisare il contenuto delle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.
- Per consentire una corretta gestione del regime d'intervento dei cereali, è necessario ottenere e repertoriare talune informazioni su una base regionale armonizzata. A tal fine è opportuno utilizzare i livelli regionali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (³), e chiedere agli Stati membri di trasmettere queste informazioni alla Commissione.
- (7) Per una gestione efficace del sistema, è necessario disporre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.
- (8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 824/2000.
- (9) Le modifiche di cui al presente regolamento devono essere applicate ai cereali offerti all'intervento a decorrere dal 1º novembre 2006. È pertanto opportuno che il medesimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (10) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽³⁾ GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).